

Ragioneria Centrale c/o il Ministero della Sanità il 19/01/1996;

- Il Decreto Interministeriale del 6 Settembre 1997: "Approvazione dello schema di Bilancio degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico";
- Circolare numero 73 del 25 ottobre 1998 del Ministero della Salute;
- Legge numero 258 del 31 Luglio 1997: "Conversione in Legge del Decreto Legge 19 Giugno 1997, n. 171, recante disposizioni urgenti per assicurare la gestione degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico";
- Decreto Legislativo numero 312 del 19/07/1998: "Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, a



norma dell'articolo 1, comma 1, della legge

17 dicembre 1997, n. 433”;

- Decreto Legislativo 229 del 19/06/1999:

“Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419”;

- Decreto Legislativo numero 286 del 30 luglio 1999: “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche a norma dell'art.

11 della legge 15.03.97, n. 59”;

- Deliberazione numero 516 dell'8 settembre 1999: “Approvazione del Regolamento di Amministrazione e Contabilità”;



- Decreto Legislativo numero 165 del 30 marzo 2001: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- Decreto del presidente della Repubblica 13 Febbraio 2001, n. 213 “Regolamento di semplificazione del procedimento per il Finanziamento della Ricerca Corrente e Finalizzata svolta dagli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, con Personalità Giuridica di Diritto Pubblico e Privato (n. 38, allegato 1, Legge n. 59/1997)”.

A questo si aggiungono le norme specifiche delle disposizioni generali sulla redazione del bilancio e, laddove mancati, i principi contabili elaborati dalla Commissione Nazionale dei Dottori



Commercialisti e Ragionieri, nonché, soprattutto per i criteri di impostazione generale, alcuni confronti con i principi contabili internazionali IASC (International Accounting Standard Committee), anche in relazione all'attuale peculiare situazione italiana di evoluzione dei principi nazionali: l'Organismo Italiano di Contabilità infatti è stato oramai da tempo incaricato di verificare e dettare indirizzi per l'adozione dei nuovi principi internazionali IAS, che saranno in vigore dall'1/1/2005.

IL BILANCIO: DEFINIZIONE


Il Bilancio dell'Ente IFO, inteso come rendiconto delle operazioni di gestione relative ad un definito periodo amministrativo, è riferito all'esercizio 2002, e coincide con l'anno solare.



Il suo scopo è di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente ed il risultato economico dell'esercizio. È uno strumento informativo di dati patrimoniali, finanziari ed economici dell'Ente in condizioni di normale funzionamento e non in situazioni particolare quali ad esempio la cessione o la liquidazione.

È redatto e reso pubblico in conformità alle disposizioni di legge ed ha per destinatari chiunque abbia interesse a leggerlo; è il documento che permette anche una valutazione dell'operato della Direzione che, attraverso di esso, rende conto dei propri risultati.

Così è stato inteso il bilancio di esercizio 2002 non soltanto per aderenza al Codice Civile, ma anche per concorde espressione dei principi



contabili internazionali IAS (International Accounting Standards) e IASC (International Accounting Standards Committee) e dei principi contabili nazionali emanati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e Ragionieri.

PRINCIPI DI REDAZIONE, CRITERI DI FORMAZIONE E DI VALUTAZIONE

La redazione del presente bilancio si è ispirata ai dettami desumibili sia dal Codice Civile che dai citati principi contabili, nazionali ed internazionali.

La particolarità dell'Ente ha richiesto un attento esame e un'accurata selezione dei principi contabili al fine di rispondere al duplice scopo di:


- Chiarire il contesto di riferimento (norme e principi) in cui inquadrare il bilancio di un



Ente pubblico redatto quanto più possibile secondo normative di provenienza “privatistica” (sebbene, e di seguito lo si vedrà nello specifico, alcune distinzione non possano essere mai separate);

- Operare le scelte necessarie per contemperare l'esigenza di chiarezza e “funzionalità” del bilancio (come detto, per la programmazione, il controllo, l'analisi, ecc.) con la sua rappresentatività di un documento ufficiale volto a rappresentare con chiarezza il Risanamento economico dell'Ente. Per queste ragioni l'attenzione si è concentrata sui principi esposti in tabella e di seguito dettagliata:





PRINCIPI FONDAMENTALI (O CLAUSOLE
GENERALI)

I principi fondamentali, o clausole generali, sono indicati dall'articolo 2423, ove si stabilisce che il bilancio deve esser redatto con *chiarezza* e deve rappresentare in modo *veritiero* e *corretto* la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente e il risultato economico dell'esercizio.

Al 2423 si può ricondurre anche l'articolo 2217 ove si dispone che il bilancio deve “*dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti e le perdite subite*”.

Gli altri principi generali di redazione del bilancio vengono enunciati all'articolo 2423bis. Esso stabilisce l'osservanza dei seguenti principi:



1. la valutazione delle voci deve essere fatta secondo *prudenza* e nella prospettiva della *continuazione* dell'attività;
2. si possono indicare esclusivamente gli *utili realizzati* alla data di chiusura dell'esercizio;
3. si deve tener conto dei *proventi e degli oneri di competenza* dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
4. si deve tener conto dei *rischi e delle perdite di competenza* dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
5. gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere *valutati separatamente*;
6. i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro;



MODIFICA AI CRITERI DI VALUTAZIONE DA UN
ESERCIZIO ALL'ALTRO (CONTINUITÀ O
COSTANZA DI APPLICAZIONE DEI PRINCIPI E DEI
CRITERI)

Quanto a tale ultimo principio e con specifico riferimento alle modifiche intervenute nel bilancio 2001, si precisa che la rideterminazione separata e distinta del risultato di esercizio 2001 ha consentito la predisposizione del bilancio 2002 senza alcuna necessità di modificare i principi contabili precedentemente applicati.

In sintesi si è avuta la seguente situazione:



DELIBERAZIONE	BILANCIO	CRITERI CONTABILI
460 del 07.06.01	Anno 2000	Vecchi (ante perizia contabile ex delib. 1458 dell'11 dicembre 2002)
786 del 25.06.02	Anno 2001	Vecchi (ante perizia contabile ex delib. 1458 dell'11 dicembre 2002)
514 del 29.4.03	Anno 2001	Nuovi (post perizia contabile ex delib. 1458 dell'11 dicembre 2002)
515 del 30.4.03 (presente)	Anno 2002	Nuovi (post perizia contabile ex delib. 1458 dell'11 dicembre 2002)

La cronologia degli atti amministrativi ha portato alla seguente contabilità dei prospetti di Bilancio:

CONFRONTO BILANCI	CONTINUITA' CRITERI / COMPARABILITA'
2001 prima stesura / 2000	Comparabili e continuità nell'utilizzo dei vecchi criteri contabili
2002 / 2001 rideterminato	Comparabili e continuità nell'utilizzo dei nuovi criteri contabili



FINALITÀ DEL BILANCIO DI ESERCIZIO

Secondo la normativa civile il bilancio di esercizio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa. La sua finalità è quella di *rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente ed il suo risultato economico.*

Tale principio fondamentale, o clausola generale, è indicata dall'articolo 2423 Cod. Civ., e può essere perseguita solo se i bilanci vengono redatti secondo logiche puramente conoscitive e con funzioni di oggettiva informazione.

A tale fondamentale principio si è uniformata, infatti, la redazione del bilancio 2002 degli I.F.O.



Il medesimo principio, è espresso sia nella Relazione Ministeriale al Decreto Legislativo 127/91 (di recepimento della IV Direttiva CEE), sia nel Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements degli IAS quali basi per la misurazione degli elementi del bilancio nonché nel documento 11 dei Principi Contabili dei Dottori Commercialisti e Ragionieri.

PRINCIPIO DI UTILITA' DEL BILANCIO

Dalle definizioni del bilancio e delle sue finalità espresse nel Documento n. 11 dei Principi contabili nazionali discende il postulato del principio di *utilità* del bilancio di esercizio per i destinatari. Esso stabilisce che il bilancio di esercizio deve essere predisposto con l'intento di essere *concretamente utile* per i vari destinatari, i quali, nell'attendibilità



ed imparzialità dei dati in esso esposti, debbono trovare la base comune per la composizione degli interessi contrapposti.

E' necessario, inoltre, che tali dati siano, oltre che attendibili, anche analitici ed intelligenti affinché i diversi destinatari del bilancio possano utilizzare i dati in esso esposti per effettuare le opportune verifiche e le previsioni sugli andamenti operativi futuri.

L'informazione patrimoniale, finanziaria ed economia esposta nel bilancio di esercizio per essere *utile* deve essere, quindi, completa e deve scaturire da un insieme unitario ed organico di documenti.



PRINCIPIO DI PROSPETTIVA DI FUNZIONAMENTODELL'ENTE (CONTINUITÀ DELL'IMPRESA)

Nei Principi contabili nazionali (documento n. 11) il Bilancio d'esercizio viene definito come uno strumento informativo sui dati patrimoniali, finanziari ed economici dell'impresa intesa come entità distinta e separata dalle singole situazioni dei suoi azionisti e/o proprietari. Pertanto il bilancio di funzionamento o bilancio di esercizio, o bilancio ordinario, è teso a fornire *informazioni patrimoniali, finanziarie ed economiche sull'attività dell'Ente durante il suo funzionamento dato che, in situazioni particolari, quali la cessione o la liquidazione, vengono utilizzati altri criteri.*

